

Quesito n. 7

D: Buonasera. Si richiedono le seguenti ulteriori informazioni;

Relativamente alla categoria 1.4 Calcio Storico - Calcianti:

D1: Dettagli sinistri (relativamente a tale categoria) delle annualità 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023;

D2: Numero partecipanti assicurati per ciascuna delle annualità 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023;

Relativamente alla categoria 1.5 Partecipanti al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e alle manifestazioni storico/culturali dell'Ente:

D3: Dettagli attività svolte nelle annualità 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023;

D4: Numero partecipanti per ciascuna delle annualità 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023;

D5: Dettagli sinistri ultime 5 annualità consolidate delle annualità 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023;

Attendiamo cortese riscontro. Cordiali saluti.

R1: Le Compagnie non hanno fornito il dettaglio richiesto; tuttavia l'Ente può fornire, sulla base dei dati in proprio possesso, l'elenco dei sinistri relativi alla categoria Calcianti per le annualità dal 2019 al 2023, come da elenchi allegati.

R2: Le Compagnie non hanno fornito il dettaglio richiesto; tuttavia l'Ente può fornire, sulla base dei dati in proprio possesso, l'elenco dei sinistri relativi alla categoria Calcianti per le annualità dal 2019 al 2023, come da elenchi allegati.

R3: Relativamente al numero dei partecipanti assicurati ed anche per il dettaglio delle attività, si rimanda alla descrizione presente negli articoli di polizza. Per il dettaglio sinistri, l'Ente non dispone di tale dato.

R4: Relativamente al numero dei partecipanti assicurati ed anche per il dettaglio delle attività, si rimanda alla descrizione presente negli articoli di polizza.

Per il dettaglio sinistri, l'Ente non dispone di tale dato.

R5: Relativamente al numero dei partecipanti assicurati ed anche per il dettaglio delle attività, si rimanda alla descrizione presente negli articoli di polizza.

Per il dettaglio sinistri, l'Ente non dispone di tale dato.

Quesito n. 8

D: Spett.le Stazione Appaltante, con la presente sottoponiamo le seguenti richieste di chiarimento, si chiedono:

D1: - La statistica sinistri di dettaglio degli ultimi 5/3 anni con indicazione della data di osservazione e con evidenza di quanto segue: garanzia, tipologia: se sx prof/extra prof/itinere, categoria colpita, importo pagato e riservato, IP accertata e liquidata, descrizione dell'evento.

D2: - I sinistri forniti mancano della riga di intestazione con l'indicazione dei titoli;

D3: - Le teste sotto rischio per ciascuna categoria degli ultimi 5/3 anni

D4: - I premi in corso e premi degli ultimi 5/3 anni

D5: - Le eventuali modifiche nelle cga in corso e negli anni, se intervenute sia in termini di capitali, categorie e franchigie applicate per ciascuna garanzia.

Cordiali saluti

R1: La statistica sinistri infortuni è relativa al periodo di copertura 31.07.2016 – 30.04.2021 (polizza Unipol) e 30.04.2021 – 31.12.2023 (polizza AXA) entrambe aggiornate a novembre 2023.

La statistica sinistri A.R. Property è riferita al periodo di copertura 31.03.2016 – 31.12.2023 aggiornata ad agosto.

Le informazioni relative ai sinistri sono contenute nelle statistiche fornite dalle Compagnie e pubblicate dall'Ente. Non sono disponibili le informazioni richieste, fatta eccezione di quanto già pubblicato con le statistiche sinistri fornite dalle Compagnie e di quanto previsto in risposta ad altro quesito.

R2: Nelle statistiche sinistri infortuni, per visualizzare la riga di intestazione con l'indicazione dei titoli è sufficiente modificare il colore del carattere (inserire colore nero)

R3: Per quanto riguarda le teste sotto rischio per ciascuna categoria, i dati preventivati indicati sul capitolato di gara non si discostano di molto rispetto ai dati consuntivi delle ultime annualità. Con riferimento alla categoria “Età libera” si segnala il numero di partecipanti riferito alle ultime annualità (anno 2022-2023 n.1525 iscritti; anno 2021-2022 n. 1337 iscritti); per la categoria Calcianti si rinvia a quanto indicato nella scheda di polizza.

R4: Il premio annuo lordo della polizza infortuni in corso ammonta ad € 137.455,00

Il premio annuo lordo della polizza All Risks Property in corso ammonta ad € 738.999,67

R5: Rispetto al testo di polizza in corso non si evidenziano differenze significative. Le categorie assicurate sono rimaste le stesse con la sola modifica che la categoria Calcianti (Art. 1.4 del capitolato pubblicato) è stata distinta dalla categoria Partecipanti al Corteo Storico (Art. 1.5 Art. 1.4 del capitolato pubblicato)

Quesito n. 9

D: Buonasera, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti :

D1. Si richiede se il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, indicato al secondo capoverso dell’Art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del Disciplinare in riferimento a quanto previsto dall’Art 129, comma 11 del Codice degli appalti, sia non superiore a 180 giorni-

D2. Si richiede conferma che l’accettazione dell’affidamento di servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice, indicato al terzo capoverso dell’Art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del Disciplinare nonché all’Art. 1 Sezione II del Capitolato All Risks, non debba essere considerata obbligatoria per la Società-

D3. Con riferimento all’Offerta Tecnica, Variante 13, si richiede se la somma prevista nell’Articolo FORMAZIONE e CONSULENZA RICORRENTE PER OGNI ANNO ASSICURATIVO pari a € 5.000,00 sia da intendersi UNA TANTUM per la durata della polizza incluse proroghe e ripetizione del servizio.

D4. Con riferimento al Capitolato All Risks si richiede cortesemente di indicare ubicazione, tipologia e valore degli impianti/pannelli fotovoltaici assicurati-

D5. Con riferimento alla Sezione II del Capitolato All Risks punto B, si richiede di confermare che la somma indicata al punto 2d Contenuto Nuovo Teatro dell’Opera sia di € 4.500.000,00 e non 45.000.000,00 come indicato nella successiva Precisazione Teatro dell’Opera-

D6. Con riferimento al Capitolato All Risks, si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece si prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valori assicurati (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi-

D7. In caso di mancata accettazione della Variante n. 4 relativa a VALANGHE E SLAVINE, FRANE e della Variante n.3 relativa a SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, si richiede di confermare che gli eventi previsti dalle suddette estensioni di garanzia siano comunque esclusi dalle garanzie previste al Capitolato All Risks-

D8. Con riferimento al Capitolato All Risks Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie, si chiede conferma che il limite di indennizzo per singolo Oggetto d’arte – Opera d’arte sia di € 10,000,00 in accordo con quanto previsto all’Art. 48 Esclusioni, ultimo capoverso-

D9. Con riferimento al Capitolato All Risks Sezione VI Precisazioni, ART. 62 BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE si richiede di confermare che siano comunque esclusi i danni da eventi atmosferici agli enti ivi descritti-

D10. A precisazione di quanto previsto nella Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato All Risks si chiede di confermare che il limite di indennizzo pari a € 80.000.000,00 (opzione base), soggetto a variante migliorativa, sia il massimo indennizzo per sinistro ed anno per tutti i beni eventualmente colpiti e che tutti gli altri limiti riportati alle singole garanzie debbano intendersi sottolimiti a tale importo-

D11. Con riferimento al Capitolato All Risks si richiede di confermare che il limite di € 40.000,00 indicato sia da intendersi per anno, come precisato all'Art. 38 Claims preparation, e non per sinistro come indicato nella Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie all'omonima voce-

*R1: L'ipotesi di cui all'art. 120 comma 10, del Codice richiamata nel primo paragrafo dell' art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del Disciplinare, consiste in una proroga di massimo 6 mesi che prescinde da una specifica motivazione. Diversa è la proroga di cui all'art. 120, comma 11, del Codice prevista solo se ricorrono i presupposti indicati nel Codice stesso e comunque per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento.*

*R2: Trattandosi di norma che prevede un nuovo affidamento all'esito di una procedura negoziata senza bando, si conferma che l'Operatore Economico non è obbligato ad accettare la proposta della stazione appaltante.*

R3: La scheda di offerta tecnica prevede che la formazione sia ricorrente per ogni anno assicurativo (esclusi rinnovi e proroghe) e l'importo deve essere di euro 5.000 + IVA come da precisazione pubblicata.

R4: Il valore degli immobili posto a base di gara e' da intendersi onnicomprensivo, quindi anche relativo alla dotazione impiantistica. Vista le dimensioni e la varietà del patrimonio immobiliare dell'Ente, non risultano immediatamente esplicitabili ulteriori dati di dettaglio. Si allega comunque il report.

R5: Si conferma che la somma assicurata a primo rischio assoluto riferita alla partita Contenuto Nuovo Teatro dell'Opera è pari ad euro 4.500.000,00.

R6: La gestione del ciclo dei rifiuti è affidata a soggetti terzi.

R7: Si conferma che in assenza di accettazione della variante, la garanzia da essa descritta non sarà operante.

R8: Si conferma.

R9: La garanzia come descritta all'art. 62 è operante se espressamente richiamata in offerta tecnica.

R10: Si conferma che la polizza prevede uno stop loss di euro 80.000.000,00.

R11: Si conferma che il limite di euro 40.000,00 sia da intendersi per sinistro e per anno.

Quesito n. 10

D: Buonasera, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti :

D1: Relativamente alla garanzia Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - Liquidi condotti della Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato All Risks, si richiede di precisare che il limite di € 500.000,00 sia da intendersi per periodo di assicurazione ed il limite di € 50.000,00 sia per sinistro-

D2: Relativamente al Furto Rapina Estorsione Scippo del Materiale del Calcio Storico della Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie del Capitolato All Risks si chiede di verificare ed eventualmente rettificare il limite di indennizzo per sinistro-

D3: Si richiede cortesemente l'attuale assicuratore property del Teatro dell'Opera, il premio in corso e la situazione sinistri degli ultimi cinque anni.

D4: Si richiede cortesemente di completare i files contenenti l'elenco dei fabbricati inserendo anche il relativo valore di ricostruzione a nuovo.

grazie, saluti

R1: La garanzia prevede un limite di indennizzo pari a euro 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Il limite di euro 50.000,00 è un refuso.

R2: Il limite di indennizzo per sinistro è pari ad euro 200.000,00 (trattasi di errore di battitura sul testo)

R3: Il Teatro dell'Opera fa parte del patrimonio immobiliare del Comune di Firenze e gli attuali assicuratori sono UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e GENERALI ITALIA S.P.A in

coassicurazione. Si è verificato un unico sinistro nel 2018 rispetto al quale è emersa una responsabilità di terzi.

R4: Si rinvia a risposta già pubblicata per quesito analogo

Quesito n. 11

con riferimento al lotto in oggetto siamo a chiedere quanto segue:

D1: - Si chiede eventuale possibilità a partecipare ad un Lotto di Gara in forma singola e all'altro in coassicurazione

D2: - Si chiede di trasmettere l'elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;

D3: - Si chiede indicazione di almeno le 10 ubicazioni di maggior valore con relativo valore di ricostruzione a nuovo

D4: - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece si prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.

D5: - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;

D6: - Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza

D7: - Nella definizione di Beni mobili rileviamo che "sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione", si chiede di precisare a cosa si faccia riferimento e di indicarne il valore assicurato

D8: - Si chiede se la polizza sia a copertura del Museo degli Uffizi

D9: - ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONI si chiede se la ripetizione del servizio per ulteriori due annualità sia obbligatorio per la compagnia

D10: - ART. 38 CLAIMS PREPARATION si chiede conferma che il limite è di euro 40.000,00 per anno e non per sinistro come riportato in tabella limiti

D11: - ART. 39 DANNI SUBITI DA VALORI, OGGETTI D'ARTE, E PREZIOSI: si chiede conferma che il limite sia quello riportato nella tabella alla voce Oggetti d'arte, ovvero 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con il limite di 30.000 per singola opera e franchigia 10.000,00

D12: - Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie: Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie

D13: - Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie: Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro così come riportato nell'articolo disciplinante

D14: - Sezione IX Massimali Limiti Scoperti Franchigie: per una corretta interpretazione di quanto riportato alle prime due righe di pag 45, si chiede conferma del fatto che tutti i limiti riportati in tabella per sinistro e periodo di assicurazione siano in aggregato tra tutte le partite assicurate.

D15: - Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, delle seguenti clausole di cui si allega testo completo in formato pdf: - "Esclusione Cyber risk" Property - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE" - MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE.

Attendiamo cortese riscontro. Cordiali saluti.

Allegato A al quesito n. 11

## “Esclusione Cyber risk” Property

### DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlate non autorizzate, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono poste in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Date informateci: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l’auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributid Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica date, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l’elaborazione dei date: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviate i “Date informateci” ma non i Date informateci stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causate e/o derivante da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguente eventi:

- “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presente nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicate che rientrano nell’esclusione CYBER. Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;

- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causate da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerate come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (→definizione);

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei

“Date informateci”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Date e Date” e relatevi limite e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”**  
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causate, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agente patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassite), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competente autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causate, derivante o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competente autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

#### **MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI**

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli State Unite d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

#### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE**

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivante da attività nei Paesi elencate in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenute dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residente in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residente o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi fornite, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA  
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione

R1: Tale possibilità non è esclusa.

R2: Si rinvia a risposta già pubblicata per quesito analogo

R3: Si rinvia a risposta già pubblicata per quesito analogo

R4: La gestione del ciclo dei rifiuti è affidata a soggetti terzi

R5: Come da Art. 48 Esclusioni, ultimo paragrafo, sono esclusi aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel, strade al di fuori del perimetro o dell'area di pertinenza dei fabbricati. Sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni.

R6: Come da Art. 48 Esclusioni, ultimo paragrafo, sono esclusi boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere non di pertinenza dei fabbricati e animali in genere fatto salvo quanto previsto all'articolo BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE qualora venga offerta dall'operatore la relativa variante tecnica.

R7: La definizione era presente anche nel precedente testo di polizza ed è stata mantenuta. Si precisa che, ad oggi, il Comune di Firenze non ha in proprietà locomotori e altri mezzi di locomozione

R8: Il Museo degli Uffizi non rientra nel patrimonio immobiliare del Comune di Firenze.

R9: *Trattandosi di norma che prevede un nuovo affidamento all'esito di una procedura negoziata senza bando, si conferma che l'Operatore Economico non è obbligato ad accettare la proposta della stazione appaltante.*

R10: Il limite di € 40.000,00 è da intendersi per sinistro e per anno.

R11: E' presente un refuso sulla tabella, il limite di indennizzo per la voce Oggetti d'arte è € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Il limite per singola opera è da considerare pari a € 10.000,00 come previsto all'articolo Esclusioni ultimo capoverso (sono esclusi oggetti d'arte e preziosi se singolarmente di valore superiore a € 10.000,00 e qualora assicurati con specifiche polizze) ferma la possibilità di innalzare il valore tramite variante tecnica migliorativa.

R12: Si conferma

R13: Si riporta quanto previsto sul capitolato: In caso di danno a un bene immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato alla sezione LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE, fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

R14: I limiti riportati in tabella sono, come indicato, da intendersi per sinistro e per periodo di assicurazione, salvo dove diversamente precisato nell'ambito della somma complessivamente assicurata.

R15: Limitatamente alle clausole citate, fermo restando che il capitolato deve essere integralmente accettato in tutte le sue parti, si conferma che, in caso di aggiudicazione, sarà possibile, integrare/modificare le medesime.

Quesito n. 12

Buongiorno, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti sul lotto 2 infortuni

D1) Conferma che le categorie 1.4 CALCIANTI e 1.8 UNIVERSITA' ETA' LIBERA, essendo ad attivazione a richiesta e non automatica, non vengano conteggiati nel premio offerto ai fini della base d'asta;

D2) Per la categoria 1.8 UNIVERSITA' ETA' LIBERA, avere un numero indicativo degli iscritti, o indicare quello degli anni precedenti;

D3) Per la statistica infortuni della Compagnia AXA 2021-2023, indicare la descrizione degli eventi relativi ai sinistri;

grazie

R1: Per la categoria 1.4 Calcianti è previsto un premio fisso, anche se l'attivazione della categoria è a richiesta e deve essere ricompreso nel premio offerto.

Diversamente la categoria 1.8 Università Età Libera è ad attivazione a richiesta, con pagamento in fase di regolazione premio e pertanto non è conteggiata ai fini della base d'asta.

R2: Si rinvia a risposta già pubblicata per quesito analogo

R3: La Compagnia non ha fornito il dettaglio richiesto; tuttavia l'Ente può fornire, sulla base dei dati in proprio possesso, l'elenco dei sinistri relativi alla categoria 1.4 Calcianti, già pubblicato in allegato a risposta per quesito analogo.

Quesito n. 13 – fuori termine

Buongiorno,

con riferimento al lotto Infortuni, si richiede cortesemente alla spett.le Stazione Appaltante di fornire maggiori informazioni in relazione ai seguenti aspetti:

D1. Indicare le differenze tra il capitolato di gara e la polizza attualmente in essere, indicando eventuali variazioni intercorse nell'ultimo triennio: categorie assicurate, garanzie, somme assicurate, franchigie, ambiti di copertura

D2. Conferma che tutte le categorie oggetto di gara fossero già in copertura nell'ultimo triennio. Per ciascun anno indicare il numero di teste/parametri effettivamente in copertura nell'ambito di ciascuna categoria assicurata

D3. Si richiede di fornire un aggiornamento del documento "2 Statistiche sinistri infortuni" al 31.12.2023.

D4. In relazione al file "1 Statistiche sinistri infortuni" si richiede di indicare le intestazioni di colonna, nonché la data di aggiornamento del file.

D5. In relazione alla categoria assicurata "Calcianti del calcio storico fiorentino" si richiedono i seguenti chiarimenti:

D5.1: Conferma che il relativo premio non sia oggetto di base d'asta, trattandosi di categoria ad attivazione con pagamento del relativo premio al momento dell'emissione di appendice

D5.2: Se "ad attivazione" debba essere interpretato come possibilità che l'Ente abbia facoltà di non attivare la relativa copertura e in ogni caso, in caso di esercizio della facoltà di attivazione, la stessa sia automaticamente operante per tutti i calcianti

D5.3: Indicazione per ciascuna delle annualità assicurative precedenti, degli anni in cui tale garanzia sia stata attivata, per quanti assicurati ed evidenza dei relativi sinistri

Cordiali saluti

R1: Rispetto al testo di polizza in corso non si evidenziano differenze significative. Le categorie assicurate sono rimaste le stesse con la sola modifica che la categoria Calcianti (Art. 1.4 del capitolato pubblicato) è stata distinta dalla categoria Partecipanti al Corteo Storico (Art. 1.5 Art. 1.4 del capitolato pubblicato).



R2: Si conferma. Per quanto riguarda le teste sotto rischio per ciascuna categoria, i dati preventivati indicati sul capitolato di gara non si discostano di molto rispetto ai dati consuntivi delle ultime annualità. Con riferimento alla categoria “Età libera” si segnala il numero di partecipanti riferito alle ultime annualità (anno 2022-2023 n.1525 iscritti; anno 2021-2022 n. 1337 iscritti); per la categoria Calcianti si rinvia a quanto indicato nella scheda di polizza.

R3: Le statistiche pubblicate sono le ultime elaborate dalla Compagnia assicuratrice; i dati pubblicati sono quelli forniti dalla Compagnia di assicurazione. La statistica sinistri infortuni è relativa al periodo di copertura 31.07.2016 – 30.04.2021 (polizza Unipol) e 30.04.2021 – 31.12.2023 (polizza AXA) entrambe aggiornate a novembre 2023.

R4: Nelle statistiche sinistri infortuni, per visualizzare la riga di intestazione con l’indicazione dei titoli è sufficiente modificare il colore del carattere (inserire colore nero)

R5.1: Per la categoria 1.4 Calcianti, pur trattandosi di categoria ad attivazione con premio fisso, si precisa che quest’ultimo è conteggiato nella base d’asta

R5.2: Si conferma

R5.3: Nelle ultime annualità la garanzia è sempre stata attivata; per il numero degli assicurati si rinvia alla scheda di polizza e, per i sinistri, al report già pubblicato relativo alla categoria.